

S T A T U T O

ART. 1 - Denominazione, costituzione e soggezione all'attività di direzione e controllo

La Società è denominata:

"TRENTINO SVILUPPO S.p.A."

La Società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2, del Codice Civile.

La Società quale strumento in house providing della Provincia Autonoma di Trento è altresì soggetta all'indirizzo e controllo della stessa nelle forme previste dal successivo articolo 40) in materia di controllo analogo.

ART. 2 - Oggetto

La Società a capitale interamente pubblico costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione per l'espletamento nei confronti della Provincia Autonoma di Trento di attività strumentali al sostegno, allo sviluppo ed alla promozione, in Italia ed all'estero, delle attività economiche in Trentino, operando in attuazione delle direttive e dei programmi della Provincia Autonoma di Trento, in esecuzione delle disposizioni di legge provinciale ed in forza di specifiche convenzioni attuative. La Società opererà con fondi assegnati dalla Provincia Autonoma di Trento o utilizzando per mandato fondi della Provincia Autonoma di Trento, alle condizioni stabilite nelle relative leggi e convenzioni attuative.

La Società opera prevalentemente con la Provincia Autonoma di Trento e con i suoi enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 18 giugno 2006 n. 3, nonché con gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.

A tal fine la Società svolge per conto della Provincia Autonoma di Trento, con le modalità di cui alle convenzioni attuative, ed ove previsto imputando alla medesima i relativi flussi finanziari, le seguenti attività:

- esecuzione e svolgimento di compiti e funzioni di Business Innovation Center e Parco Scientifico e Tecnologico, anche attraverso la prestazione di servizi;
- acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione di compendi immobiliari, la locazione, anche finanziaria, e la gestione di immobili, nonché l'acquisizione di impianti, macchine ed attrezzature destinati ad attività economiche e di aree destinate all'insediamento e all'utilizzo per tali attività;
- assunzione di incarichi e svolgimento di attività nei settori previsti dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 1 dicembre 1997 n. 468, anche in qualità di "agenzia di promozione di lavoro e di impresa" ai sensi

della Legge n. 196 del 24 giugno 1997 e ss.mm.;

- sviluppo e trasferimento tecnologico, ricerca e assistenza all'innovazione finalizzate alla qualificazione del sistema economico trentino;
- promozione di servizi di informazione, di documentazione e di stimolo alla internazionalizzazione;
- prestazione di servizi di supporto alla Provincia;
- organizzazione di corsi di formazione;
- attività di supporto, di assistenza e di informazione nell'accesso alle opportunità di ricerca per l'innovazione tecnologica e per le opportunità di finanziamento;
- servizi di animazione territoriale e produzione di beni e servizi di utilità collettiva di supporto allo sviluppo locale;
- promozione dell'uso di macchinari e strumentazioni tecnologiche;
- promozione, informazione, propaganda, pubblicità e assistenza per la conoscenza e la valorizzazione del Trentino e del relativo patrimonio naturalistico, paesaggistico, artistico, storico, culturale e produttivo;
- gestione, promozione e difesa del marchio "Trentino" disciplinandone l'impiego da parte di enti, associazioni, aziende alle quali sarà concesso l'utilizzo del marchio;
- promozione e coordinamento di attività, iniziative, manifestazioni, convegni e congressi di interesse per il turismo, anche in collaborazione con altre aziende, enti ed associazioni locali;
- promozione, coordinamento, sostegno e/o gestione di attività relative alla prenotazione e/o commercializzazione di prodotti, servizi e pacchetti turistici.
- promozione e sviluppo di iniziative innovative nei settori dell'edilizia sostenibile, delle fonti rinnovabili, della gestione del territorio e delle tecnologie ambientali;
- promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo di filiere produttive e distretti volti a valorizzare e potenziare attività economiche del territorio trentino e delle sue imprese.

Ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale e in via non prevalente, la Società potrà concedere in locazione finanziaria - nell'ambito della (e strumentalmente alla) gestione dei fondi per conto della Provincia Autonoma di Trento, con imputazione alla medesima dei relativi flussi finanziari - immobili, impianti, macchine ed attrezzature destinati ad attività economiche ed aree destinate all'insediamento e all'utilizzo per tali attività; e ciò nei confronti non del pubblico, ma esclusivamente dei soggetti destinatari degli interventi previsti dalla Legge Provinciale 6/1999 e successive modifiche.

La Società potrà inoltre assumere e cedere partecipazioni in Società funzionali al sostegno economico di iniziative

aventi sede in Trentino, con espressa esclusione dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività previste dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

La Società, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre Società, consorzi o enti in genere, aventi scopo analogo o affine al proprio.

La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che risulteranno strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale come sopra definito.

Alla Società è inibito di svolgere le attività sopradescritte al di fuori dall'ambito d'interesse territoriale dell'iniziativa pubblica di promozione e supporto dell'attività economica della Provincia Autonoma di Trento. Le è parimenti inibito di svolgere le attività ed i servizi sopra descritti, per finalità diverse od estranee all'iniziativa pubblica di promozione e supporto dell'attività economica nel Trentino.

Alla Società è inoltre affidata dalla Provincia Autonoma di Trento la funzione di svolgere prestazione di servizi sostitutivi di mensa, di servizi di ristorazione aziendale e scolastica e simili, mediante emissione, commercializzazione, distribuzione e collocamento presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni, anche in formato elettronico o dematerializzati, ed attività di consulenza e promozione in detti campi, nonché, in genere, le attività connesse e complementari e ciò sia in proprio che per conto di terzi o con la partecipazione di terzi, a beneficio dei dipendenti degli enti del sistema regionale integrato di cui all' art. 79 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige.

In caso di affidamento diretto di compiti alla Società, da parte dell'ente pubblico o dei soci, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere relativo a questi; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

ART. 3 - Sede

La Società ha sede in Rovereto, Provincia di Trento.

La Società, nei modi e forme di legge, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, punti vendita in Italia ed all'estero.

ART. 4 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

ART. 5 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050

(trentuno dicembre duemilacinquanta) ed è prorogabile.

ART. 6 - Capitale ed azioni

Il capitale sociale è di Euro 200.000.000,00 (duecento milioni virgola zerozero) diviso in n. 40.000.000 (quaranta milioni) azioni ordinarie da Euro 5,00 (cinque virgola zerozero) nominali cadauna.

ART. 7 - Soci

Possono essere ammessi a far parte della Società gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.

Per entrare a far parte della Società gli aspiranti soci dovranno presentare una domanda all'organo di amministrazione dalla quale risultino, la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività svolta.

L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale o di acquisto di azioni da altri soci, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

La perdita dei requisiti di cui al comma 1) comporta l'esclusione da socio con le procedure di cui all'articolo 2347 ter e seguenti del codice civile e nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 10.

Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti: (a) la proroga del termine; (b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437-bis cod. civ. e seguenti."

ART. 8 - Diritto di opzione e finanziamenti soci

In caso di aumento del capitale sociale dovrà essere riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni da essi possedute.

La società potrà acquisire dai soci versamenti in c/capitale e/o finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART. 9 - Versamenti

I versamenti sulle azioni sono richiesti dagli amministratori nei modi e termini che riterranno opportuni e convenienti.

A carico dei soci in ritardo con i versamenti decorrerà l'interesse nella ragione annua del tasso legale fermo il disposto dell'art. 2344 Codice Civile.

ART. 10 - Trasferimento di azioni

In caso di trasferimento delle azioni gli altri soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo.

Il socio che intende alienare la sua quota o sua parte, de-

ve comunicarlo agli altri soci con lettera raccomandata o della posta certificata (PEC), specificando l'acquirente, il prezzo (individuato in esito a procedura di evidenza pubblica) e le modalità di pagamento.

I soci che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata o della posta certificata (PEC).

Se più soci esercitano il diritto di prelazione l'acquisto avviene proporzionalmente al numero di azioni possedute.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non socio deve possedere i requisiti di cui all'articolo 7) del presente Statuto.

Le azioni e i diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni di legge in tema di circolazione delle azioni e salvo il diritto di prelazione previsto al successivo punto 1) e l'obbligo di preventivo gradimento ai sensi del punto 2). In ogni caso il trasferimento dovrà aver luogo, garantendo il mantenimento della proprietà pubblica della Società.

Ai fini del presente articolo per "trasferimento" si intende qualunque atto di alienazione, interpretato nella più ampia accezione del termine, che comporti, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, il passaggio di titolarità delle azioni o di diritti d'opzione e quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in Società, la donazione, nonché qualunque atto di costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni della Società, eventualmente condizionando risolutivamente il trasferimento al venir meno dell'affidamento.

Fermo restando gli obblighi assunti all'atto del trasferimento di azioni, qualora un socio intenda trasferire a soci o a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti di opzione sulle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, agli altri soci spetta il diritto di prelazione secondo le seguenti disposizioni.

Il socio offerente che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata R.R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare all'Organo di Amministrazione, specificando il nome del/i soggetto/i disposto/i all'acquisto e le condizioni di trasferimento e specificando se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

In tutti i casi in cui il negozio di trasferimento compor-

ti la costituzione o il trasferimento di diritti reali diversi dalla proprietà, ovvero non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci avranno il diritto di acquistare le azioni o i diritti di opzione al corrispettivo determinato dall'Organo di Amministrazione secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter del Codice Civile. L'offerente, ricevuta la comunicazione della determinazione del corrispettivo da parte del Consiglio di Amministrazione, se intende confermare la propria offerta deve darne comunicazione, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione all'Organo di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Organo di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in prelazione oppure, nei casi di cui al precedente paragrafo, della comunicazione della conferma di offerta in prelazione, provvede a darne notizia scritta a tutti i soci iscritti a libro soci a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare, a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata all'Organo di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in prelazione e l'eventuale richiesta di acquisto delle azioni o dei diritti di opzione non richiesti dagli altri soci.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene. L'Organo di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, delle proposte di acquisto pervenute. L'atto di trasferimento ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella offerta dell'offerente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detto trasferimento e detto pagamento devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi al

completamento delle predette procedure.

Qualora, per tutte o parte delle azioni o dei diritti di opzione, il diritto di prelazione non venga esercitato, il trasferimento è comunque subordinato al preventivo gradimento dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve senza indugio attivare la decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal completamento della procedura di prelazione, dovrà comunicare al socio offerente la decisione sul gradimento a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Qualora il gradimento venga negato, la Società dovrà acquistare le azioni (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 del Codice Civile.) ovvero procurarne l'acquisto da parte di un terzo gradito dall'Organo di Amministrazione, al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter del Codice Civile. Il trasferimento ed il pagamento del corrispettivo devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di diniego del gradimento.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, il trasferimento non avrà efficacia verso la Società.

ART. 11 - Caratteristiche delle azioni

Le azioni sono indivisibili, conferiscono ai loro portatori uguali diritti, sono liberamente trasferibili e sono rappresentate da titoli azionari.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

ART. 12 - Azioni con diritti diversi

In sede di aumento del capitale sociale l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348 del Codice Civile, l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

ART. 13 - Principi sugli organi

La nomina e le attività degli organi sono effettuate in osservanza della disciplina del Codice Civile e del presente Statuto nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina provinciale vigente.

La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di

proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

ART. 14 - Assemblee

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a sensi di legge.

Esse saranno convocate nella sede sociale od anche fuori della medesima purché nella Provincia di Trento, e comunque in luoghi facilmente accessibili con i comuni mezzi di trasporto.

ART. 15 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata a norma del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 2364 del Codice Civile almeno una volta all'anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, sussistendo particolari esigenze inerenti alla struttura e all'oggetto della Società che non permettono di convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni da detta chiusura.

ART. 16 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto ad essa riservato dalla legge.

ART. 17 - Convocazione su richiesta dei soci

Gli amministratori devono convocare senza ritardo

l'Assemblea quando ne è fatta domanda da un numero di soci rappresentanti almeno un quinto 1/5 del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

ART. 18 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è regolarmente effettuata, ai sensi dell'art. 2366 3° comma del Codice Civile, mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata, posta elettronica o altro mezzo che consenta la prova della ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso deve contenere l'elenco degli oggetti da trattarsi e l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono sempre

legalmente costituite e valide, anche in mancanza di avviso di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

ART. 19 - Diritto di intervento all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che siano iscritti a Libro Soci almeno cinque giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

ART. 20 - Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza e/o impedimento di entrambi, da persona nominata dalla stessa Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari muniti di delega scritta, con le formalità e nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

ART. 21 - Segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione

Delle deliberazioni dell'Assemblea verrà compilato a cura del segretario un verbale che verrà sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Il Direttore Generale, ove nominato, assiste all'Assemblea e, salvo diversa determinazione della stessa, svolge le funzioni di segretario.

Le copie dei verbali, certificati conformi dal Presidente, faranno piena fede di fronte ai terzi.

ART. 22 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

L'Assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole superiore alla metà del capitale rappresentato. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente, a maggioranza assoluta, sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte di capitale rappresentato.

ART. 23 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

L'Assemblea straordinaria, tanto di prima che di seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ART. 24 - Organo di Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

Qualora sia ammesso ai sensi dell'art. 18 bis della Legge Provinciale 10 febbraio 2005 n. 1 e per effetto della disciplina attuativa, la Società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri" e, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

L'Amministratore Unico, se nominato, svolge le funzioni statutarie del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso.

I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione. I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede al rinnovo dell'intero Consiglio ai sensi dell'articolo 2386, comma 4, del Codice Civile.

ART. 25 - Nomina degli Amministratori

Per la nomina e la designazione degli amministratori si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore e se nominato decade:

1) colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o al quale sia stata applicata una misura di prevenzione di cui alla lettera f) del medesimo articolo;

2) il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla Società.

Si applica la sospensione di diritto dalla carica secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 bis e 4 quater, per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

Fatte salve le responsabilità previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché l'eventuale azione ex articolo 2392 del Codice Civile per i danni cagionati alla Società, si applicano a carico degli amministratori che

non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione in base alla legge 6 novembre 2012, n. 190, le sanzioni previste in sede di autodeterminazione nell'ambito del sistema disciplinare ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ART. 26 - Poteri dell'Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione è investito del potere di gestione della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea e nel rispetto del controllo analogo anche congiunto esercitato dalle amministrazioni pubbliche socie. Tale attività è svolta nel rispetto delle direttive stabilite dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi della disciplina vigente nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina vigente. La Società, in particolare, sulla base delle predette direttive si dota di strumenti di programmazione e reporting, da trasmettere alla Provincia Autonoma di Trento, a corredo dei quali il Collegio sindacale redige, ove prevista dalle direttive stesse, apposita relazione.

Al fine di consentire altresì l'esercizio del potere di controllo analogo, l'organo di amministrazione ha il dovere di attenersi alle direttive impartite dall'Organismo individuato dall'articolo 40 del presente Statuto in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di fornire le informazioni richieste, affinché lo stesso possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ad esso attribuiti.

La nomina del Direttore Generale e del Vicedirettore Generale è riservata all'Organo di Amministrazione, il quale potrà nominare anche Direttori di ambito, che sovrintendono alla struttura organizzativa della Società ed a cui potranno essere attribuiti con apposita delibera specifici poteri di rappresentanza ai sensi del seguente art. 31.

L'Organo di Amministrazione potrà delegare l'uso della firma sociale ai propri componenti, e rilasciare a dipendenti e a terzi procure per determinati atti o categorie di atti. Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione parteciperanno, ove nominati, i Direttori d'ambito ed il Direttore Generale il quale, in via ordinaria, svolge le funzioni di segretario e può intervenire con funzioni propositive e, se richiesto espressamente dallo stesso Consiglio, con voto consultivo.

ART. 27 - Delega delle attribuzioni consiliari

Salvo che le norme consentano diversamente, il Consiglio

di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi, salvo che la legge consenta diversamente.

ART. 28 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale nei casi previsti dal Codice Civile.

La richiesta deve contenere l'espressa indicazione dell'argomento da porre all'ordine del giorno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente.

La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica, comunque garantendo la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato con qualunque altro mezzo più celere, anche telegraficamente, almeno due giorni prima di tale data.

ART. 29 - Delibere del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 30 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

La nomina del Presidente spetta all'Assemblea dei soci.

Il Presidente esercita le attribuzioni determinategli dalla legge e dal presente Statuto nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra uno dei suoi componenti, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento; al Vicepresidente non possono essere attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica a norma dell'articolo 11, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

ART. 31 - Rappresentanza sociale

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società ed esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto.

Il Presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 27 in materia di delega di attribuzioni consiliari.

La firma sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, quando anche questi sia impedito o assente, al Consigliere più anziano.

La firma del Vice Presidente costituisce di per sé stessa la prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

La firma e la rappresentanza sociale spettano, inoltre, al consigliere delegato nei limiti e nei termini stabiliti nella delega conferita dall'organo di amministrazione, che ha facoltà di conferire l'uso della firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, anche a Dirigenti e Procuratori.

ART. 32 - Compensi degli amministratori

L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi all'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare del gettone di presenza nonché l'ammontare complessivo dei compensi comprensivi di quelli eventualmente attribuiti per deleghe. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e tratta-

menti di fine mandato. L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 33 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I Sindaci sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

I Sindaci sono eletti a maggioranza dall'Assemblea, che provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Per la nomina e la designazione dei membri del Collegio Sindacale si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10.

L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi al Collegio Sindacale ed eventualmente l'ammontare del gettone di presenza.

Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti il Collegio sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di controllo per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 34 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti verrà affidata ad un revisore legale dei conti ovvero ad una Società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico al revisore legale dei conti o alla Società di revisione è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

Art. 35 - Organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, previsto dal decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231, può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi.

I componenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

Ai membri dell'Organismo di Vigilanza spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

La funzione di Organismo di Vigilanza non può essere affidata all'Organo di Controllo.

ART. 36 - Direttore Generale, Vicedirettore e Direttori d'ambito

Il Direttore Generale e i Direttori d'ambito, ove nominati, rappresentano la società e sovrintendono alla struttura organizzativa della Società, per gli affari conferiti loro dall'Organo di Amministrazione con apposita delibera nei limiti dallo stesso stabiliti.

Il Vicedirettore generale, ove nominato, rappresenta la società per gli affari conferiti dall'Organo di Amministrazione nei limiti dallo stesso stabiliti e sostituisce il Direttore Generale, in caso di assenza o impedimento dello stesso, con i medesimi poteri.

I poteri di cui ai commi precedenti vanno attribuiti con procura notarile ai sensi dell'art. 31 dello statuto.

Art. 37 - Comitato tecnico-scientifico

L'Assemblea ordinaria delibera la costituzione di un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e propositive relative alle attività svolte dalla Società, composto da esperti di elevato profilo tecnico, professionale o scientifico, in coerenza con le aree di specializzazione del territorio, nel numero massimo di quattro. Il comitato, in particolare, elabora raccomandazioni e pareri, non obbligatori né vincolanti, riguardanti le attività svolte e i programmi di sviluppo della società, e contribuisce all'individuazione delle azioni e delle risorse necessarie per attuare le strategie per rafforzare le connessioni tra le eccellenze provinciali della ricerca, della formazione e della produzione.

I componenti del comitato sono nominati dall'Assemblea ordinaria, che provvede altresì alla nomina del Presidente del comitato.

Il Presidente e gli altri componenti del comitato durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi consecutivi e sono rinominabili. Il comitato è convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità e comunque non meno di una volta all'anno.

Alle riunioni del comitato può partecipare il Presidente

della Società e possono essere invitati i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente e gli altri componenti del comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 38 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

L'Organo di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del Bilancio d'esercizio, corredandolo con la relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART. 39 - Ripartizione degli Utili

Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così ripartiti:

- * il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- * il 45% (quarantacinque per cento) mediante accantonamento a riserva per investimenti futuri, fatta salva la diversa indicazione della Provincia;
- * il residuo a disposizione dell'Assemblea.

ART. 40 - Controllo analogo

Il Socio unico esercita sulla Società mediante un proprio organismo un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Qualora entrino a far parte della compagine sociale soggetti di cui al precedente articolo 7, i soci eserciteranno sulla Società congiuntamente mediante uno o più organismi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della Società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti.

Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti agli enti pubblici partecipanti sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di soci secondo la disciplina del Codice Civile.

Le indicazioni provenienti dagli organismi incaricati del controllo analogo sono vincolanti per l'organo di amministrazione e per l'Assemblea dei Soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione.

I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si

riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole.

Le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento degli organismi incaricati del controllo analogo sono disciplinati mediante Convenzione tra i Soci o patto parasociale.

ART. 41- Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle Società a controllo pubblico

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 7, 8 e 10 e 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è necessaria l'adozione della delibera della Giunta provinciale, o del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico partecipante, in tutti i seguenti casi:

- le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione.

Per i casi successivi è necessario il provvedimento dell'organo competente dell'ente pubblico partecipante direttamente interessato e coinvolto nelle specifiche operazioni:

- le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto della partecipazione in Trentino Sviluppo S.p.A;
- l'alienazione della propria partecipazione in Trentino Sviluppo S.p.A. o la costituzione di vincoli sulla partecipazione sociale in Trentino Sviluppo S.p.A..

La quotazione di azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati è subordinata all'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico controllante.

L'organo di amministrazione adotta misure idonee ad assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 9 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.

ART. 42- Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

ART. 43 - Rinvio normativo

Per tutto quanto non forma oggetto specifico del presente atto, si fa rinvio espresso alle disposizioni di legge in materia, che si intendono integralmente richiamate.

Rovereto 28 giugno 2022

F.to: Anzelini Sergio

F.to: Marco Dolzani (L.S.)